



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Prot. n. 00 21372

Ord. n. 53 del 31 DIC. 2015

OGGETTO: "PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA"

IL SINDACO

Premesso che:

- ✓ il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- ✓ il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- ✓ studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- ✓ nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri PM10 presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- ✓ il Tavolo Tecnico Zonale TTZ convocato dalla Città metropolitana di Venezia il 15/10/2015 ha proposto ai Comuni per la stagione invernale 2015-2016, nelle more dell'aggiornamento del vigente PRTRA, l'adozione delle seguenti misure, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera:
 - divieto di circolazione di veicoli alimentati a benzina e classificati Euro 0, di veicoli alimentati a gasolio classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, con le modalità stabilite dalle specifiche ordinanze sindacali;
- ✓ per effetto di quanto previsto al capoverso precedente, hanno emanato specifiche ordinanze le seguenti Amministrazioni comunali (con relative limitazioni):
 1. Campagna Lupia - alla circolazione veicolare
 2. Camponogara - alla circolazione veicolare, alle combustioni di residui vegetali
 3. Concordia S. - all'esercizio impianti di riscaldamento ed alle combustioni all'aperto
 4. Dolo - alla circolazione veicolare ed all'esercizio impianti di riscaldamento
 5. Gruaro - all'esercizio impianti riscaldamento ed alla combustione di biomasse
 6. Jesolo - alla circolazione veicolare
 7. Marcon - all'esercizio impianti di riscaldamento
 8. Martellago - alla circolazione veicolare ed all'esercizio impianti di riscaldamento
 9. Mira - all'esercizio impianti riscaldamento e combustione di biomasse
 10. Mirano - all'esercizio impianti riscaldamento, combustione all'aperto ed alla circolazione veicolare
 11. Noale - all'esercizio impianti riscaldamento e combustione all'aperto
 12. Portogruaro - all'esercizio impianti riscaldamento
 13. Pramaggiore - all'esercizio impianti riscaldamento e combustione di biomasse
 14. S. Maria di Sala - all'esercizio impianti riscaldamento e combustione all'aperto
 15. Spinea - all'esercizio impianti riscaldamento, alla combustione all'aperto e di biomasse, alla circolazione veicolare
 16. Venezia - all'esercizio impianti di riscaldamento, alla combustione all'aperto, alla circolazione veicolare.

Visti:

- ✓ Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e, in particolare, il cap. 6.1.1 (Misure di carattere generale valide per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed il cap. 6.1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM 10 e IPA);
- ✓ la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
- ✓ il D. Lgs. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- ✓ il DPR n. 74/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
- ✓ l'art. 33 della Legge Regionale 6 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- ✓ l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Considerato che:

- ✓ dal monitoraggio degli inquinanti dispersi nell'aria, effettuato da ARPAV, emerge una situazione di qualità dell'aria assai scarsa che perdura ormai da numerosi giorni;
- ✓ le attuali previsioni meteorologiche sull'area veneziana descrivono il permanere di una stabile alta pressione per un rilevante periodo;
- ✓ le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- ✓ come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- ✓ per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati :

- ✓ gli esiti del TTZ del 22/12/2015, durante il quale sono emerse le fattibili azioni comuni da adottarsi sul territorio della Città metropolitana;
 - ✓ il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
 - ✓ gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000.
-
- ✓ Vista la propria ordinanza n. 52 del 22/12/2015 che limita le temperature massime negli ambienti e la combustione all'aperto fino al 15 aprile 2016;
 - ✓ Vista la nota della Prefettura di Venezia n. 0070249 del 23/12/2015, pervenuta in pari data al prot. n. 0021075 con la quale vengono invitati i Sindaci della Provincia di Venezia ad adottare ulteriori misure straordinarie per il contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico;
 - ✓ Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

a tutta la cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 gennaio 2016:

1. la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come segue:
 - a) 17°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) 18°C (+2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici;
2. il divieto di combustione (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie (con esclusione dei falò dell'Epifania);
3. il divieto di utilizzare caminetti, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa (a meno che non siano utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore;
4. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di passaggi a livello.



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

INVITA

- a) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- b) i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.
- c) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

ESCLUSIONI

Relativamente al punto 1, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche e sospende per il periodo di validità dello stesso, le disposizioni imposte dalla propria ordinanza n. 52 del 22/12/2015.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- ✓ Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- ✓ Che il presente provvedimento venga notificato a:
 - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;
- ✓ Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - USL competente per territorio;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale;
 - Prefettura
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - Città metropolitana di Venezia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Santa Maria di Sala, 31/12/2015

IL SINDACO

Nicola Fragomeni